



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
 Area 2
 Via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 124/1999 , recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, recante norme sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/ trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;

Visto il decreto di questo Ufficio prot.n. 4539 del 20.08.2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo di questa provincia per il triennio 2014/2017;

Visto il proprio decreto protocollo n. 4238 del 29/07/2014 con cui si disponeva l'esclusione dei candidati aspiranti dalla procedura concorsuale di cui al predetto D.M. n. 235/14, attesa l'inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l'inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento in quanto , ai sensi dell'art. 1 del predetto D.M. n. 235/2014, non sono consentiti nuovi inserimenti per il personale docente di ogni ordine e grado nonché l'inibizione all'inserimento nelle predette GAE dei candidati aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

Visto il proprio decreto prot. n. 478 del 04.02.2016 di inserimento con riserva della ricorrente **CIRESA MARIELE** nella GAE di questa provincia per la scuola dell'Infanzia valida per il triennio scolastico 2014/2017 in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4458/2015

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1235/2016 che accoglie la domanda di esecuzione della predetta ordinanza n. 4458/2015 e che prevede in motivazione il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE con titolo alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato il cui diniego costituisce un depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie che *"...non sembra avere fondamento legislativo."*;

Vista la nota del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015 e la nota prot. 19621 del 06.07.2015 secondo cui vanno inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e inserite con riserva per contenzioso in corso gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente;

Ritenuto, pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1235/2016;

Vista il proprio decreto prot. n. 4646 del 14.09.2016 di ripubblicazione delle graduatorie definitive provinciali del personale docente della Scuola d'Infanzia e Primaria per l'anno scolastico 2016/2017 in esito ai diversi pronunciamenti cautelari del Giudice Amministrativo favorevoli ai docenti ricorrenti che, pur in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, erano state esclusi dall'inserimento nelle GAE di questa provincia ex art. 1 del predetto D.M. n. 235/14



DISPONE

che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza alla predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1235/2016, la docente **CIRESA MARIELE** inserita con riserva, in pendenza del giudizio di merito, nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia per la Scuola dell'Infanzia valida per il triennio scolastico 2014/2017, sia ai fini del tempo indeterminato che di quello determinato, vi permane con il punteggio già attribuito e con titolo all'eventuale stipula di contratti di lavoro, fatta sempre salva la revocabilità degli eventuali contratti di lavoro stipulati in caso di soccombenza della ricorrente all'esito del giudizio nel merito.

I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto di prima fascia risulta già inserita la predetta docente, attribuiranno alla stessa eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito.

I competenti dirigenti scolastici al momento della stipula dei contratti a tempo determinato specificheranno che la medesima decadrà automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole all'Amministrazione.

Avverso il presente decreto è possibile adire il Giudice Amministrativo nei termini di rito.

Il presente decreto è pubblicato, sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco

Il Dirigente
Luca Volonté

Al sito
A tutte le Scuole di Lecco e provincia

Responsabile del procedimento : Dott. Rosario Carnabuci
Pratica trattata da: Antonia Pandiani
telefono: 0341296103



*Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it -
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco*